



Deliberazione N. 98 / 2005

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI" AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20, COMMA 2 E 21, COMMA 2, DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".

L'anno **duemilacinque** il giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **09:25** in Pesaro nella sala adunanze del Consiglio Provinciale "Wolframo Pierangeli".

A seguito di avvisi recapitati a domicilio in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il Sig. **TALOZZI LEONARDO**

Assiste il Segretario Generale **RONDINA ROBERTO**.

Fatto l'appello nominale risulta:

AMARANTI ANTONELLA	P	LONDEI GIORGIO	P
BALDELLI ANTONIO	A	LUSTRISIMINI ORLANDO	P
BARTOLUCCI PAOLA	P	MAGNANELLI GIUSEPPE	P
BERARDI GABRIELE	A	MARI CLAUDIO	P
BERNARDINI FRANCESCO	P	MATTIOLI SIMONE	P
BINOTTI PAOLO	P	RICCI MATTEO	A
BRAVI SETTIMIO	P	ROSSI GIANCARLO	A
BUSCA ROBERTO	P	RUGGERI CARLO	P
CARLONI SILVANA	A	SERRETTI MARZIO	P
CERISOLI CALLISTO	P	TALE' FEDERICO	P
DI TOMMASO ENZO	P	TALOZZI LEONARDO	P
FALCIONI MAURO	P	TAPPONI UGO	P
FOSCHI ELISABETTA	A	TOPI MARINELLA	A
GIOVANELLI ORIANO	A	UCCHIELLI PALMIRO	P
GRILLI ITALO	P	VALENTINI FEDERICO	A
LOMARTIRE GIANLUCA	P		

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sugli oggetti segnati all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: **SERRETTI MARZIO**, **TAPPONI UGO**, **BINOTTI PAOLO**.

(OMISSIS)

(In precedenza sono entrati i Consiglieri Sigg. Baldelli Antonio, Valentini Federico, Giovanelli Oriano, Foschi Elisabetta, Rossi Giancarlo, Ricci Matteo e Topi Marinella, e sono usciti i Consiglieri Sigg. Ruggeri Carlo e Bernardini Francesco. Escono i Consiglieri Sigg. Busca Roberto, Bravi Settimio, Talè Federico, Giovanelli Oriano.

Sono presenti n. 23 Consiglieri)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 0.1

AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI, GENERALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI

Premesso che:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all’art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - a) raccolgano detti dati, di regola, presso l’interessato;
 - b) verifichino periodicamente l’esattezza, l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - c) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - d) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedano il loro utilizzo;

- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su “schemi tipo”;
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente.

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili, e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Provincia, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione.

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questa Provincia deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione).

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dall'Unione delle Province d'Italia in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 7 settembre 2005, che qui di seguito si riporta: “.....*OMISSIS*...

PREMESSO:

L'Unione delle province d'Italia ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema tipo di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali.

Le province, al pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, tali soggetti devono identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

A tale scopo, le province sono tenute ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, parere che, in armonia con il principio di semplificazione nel quadro di un elevato livello di tutela dei diritti, può essere fornito anche su schemi-tipo (art. 20 del Codice).

Il Garante intende avvalersi di tale facoltà ed ha a tal fine intrapreso alcune iniziative con l'organismo rappresentativo delle province, il quale ha così predisposto lo schema di regolamento in esame.

Il documento costituisce lo schema tipo in conformità al quale le province potranno adottare i propri atti regolamentari entro il 31 dicembre 2005 al fine di poter lecitamente trattare i dati sensibili e giudiziari. L'adozione da parte di ciascuna provincia di un regolamento conforme allo schema tipo valutato positivamente in questa sede dal Garante, non renderà necessario chiedere all'Autorità il parere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

Le amministrazioni provinciali dovranno invece sottoporre all'Autorità uno schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e chiedere al Garante il previsto parere specifico, solo se apporteranno modifiche sostanziali o integrazioni non formali riguardanti il trattamento di dati personali oppure lo svolgimento di operazioni non considerati nello schema tipo.

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema tipo di regolamento predisposto dall'Unione delle province d'Italia al quale le amministrazioni provinciali potranno adeguarsi per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

.....”

PRESO ATTO che al presente Regolamento sono state apportate, rispetto allo schema-tipo, modifiche non sostanziali ed integrazioni meramente formali in ordine ai soli riferimenti normativi a leggi regionali ed a regolamenti dell'ente.

VERIFICATA, pertanto, la rispondenza del presente regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante.

CONSIDERATA la necessità di dare al presente regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della provincia attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ente e nel sito Internet della Provincia di Pesaro e Urbino.

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio provinciale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, e quindi non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile.

PROPONE

di deliberare quanto segue:

- 1) di adottare l'allegato regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice, che costituisce parte integrante della presente deliberazione

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Andrea Pacchiarotti

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca, al punto 5: Approvazione del “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari” ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 21, comma 2 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Ha la parola il Presidente Uccielli.

PALMIRO UCCHIELLI, *Presidente della Giunta*: Il D. Lgs. 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede una tutela particolare per i dati sensibili che definisce come dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, ai sindacati, alle associazioni e organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico e sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e per i dati giudiziari definiti come dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e da relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice civile di procedura penale, l’utilizzo delle informazioni relative alla salute, alla vita sessuale, alla sfera religiosa, politica, sindacale, filosofica, all’origine razziale ed etnica, ai dati di carattere giudiziario sottoposti a rigorose cautele anche da parte della disciplina comunitaria che permette infatti il trattamento di questi dati solo se ricorrano specifici motivi di interesse pubblico, rilevante e siano altresì assicurate opportune garanzie.

Il codice dispone che nel caso in cui una disposizione di legge specifica ha la finalità di rilevante interesse pubblico ma non di tipi di dati e di operazioni eseguibili il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipo di dati di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che hanno effettuato il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi nel rispetto dei principi dell’art. 22 con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal garante ai sensi dell’art. 154, comma 1. Il garante per la protezione dei dati personali ha poi chiarito che nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non adottino il previsto regolamento entro il 31 dicembre 2005 dovranno interrompere il trattamento dei dati sensibili e giudiziari a decorrere dal primo gennaio 2006, concretizzando la prosecuzione del trattamento di questo tipo di dati senza l’apposito atto di natura regolamentare. Un illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche contabile, per danno erariale, oltre a poter comportare l’inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente nonché il possibile intervento di provvedimenti, anche giudiziari, di blocco o di divieto del trattamento.

Gli atti di natura regolamentare devono essere adottati comunque in conformità al parere espresso dal garante. Per semplificare le procedure di predisposizione ed approvazione dei regolamenti il codice penale prevede all’art. 20, comma 2 la possibilità di redigere schemi tipo per insieme omogenei di amministrazioni. Una volta infatti che il garante abbia espresso il proprio parere su di uno schema tipo riguardante l’attività dei soggetti pubblici svolgenti attività omogenee, il singolo ente pubblico potrà evitare di sottoporre all’autorità garante un proprio schema di regolamento, potendo adottare l’atto regolamentare in conformità allo schema tipo approvato.

L'Unione delle Province d'Italia, dopo avere costituito un gruppo di lavoro al quale ha preso parte anche la Provincia di Pesaro e Urbino attraverso il dott. Pacchiarotti, responsabile dell'ufficio giuridico e legislativo, ha predisposto uno schema tipo del regolamento per trattare i dati i dati sensibili e giudiziari delle Province, al quale c'è già un parere favorevole del garante. Nel suddetto parere il garante ha ribadito che il documento costituisce lo schema tipo in conformità al quale le Province potranno adottare i propri atti regolamentari entro il 31 dicembre 2005, al fine di poter lecitamente trattare i dati sensibili e giudiziari. L'adozione da parte di ciascuna Provincia di un regolamento conforme allo schema tipo valutato positivamente in questa sede dal garante non renderà necessario chiederà all'autorità altri pareri.

Le Amministrazioni provinciali dovranno invece sottoporre all'autorità uno schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e chiedere al garante il previsto parere specifico solo se apporteranno modifiche sostanziali o integrazioni non formali riguardo il trattamento di dati personali oppure lo svolgimento di operazioni non considerati nello schema tipo.

Il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Provincia di Pesaro e Urbino proposto al Consiglio provinciale presenta, rispetto allo schema tipo, modifiche non sostanziali ed integrazioni puramente formali in ordine ai soli riferimenti normativi alle leggi regionali e ai regolamenti dell'ente. Perciò, in base a quanto sopra esposto non necessita di un parere specifico del garante e può pertanto essere approvato da questo Consiglio provinciale.

PRESIDENTE: Ha la parola il consigliere Baldelli.

ANTONIO BALDELLI: Ho sentito che il consigliere Rossi discuterà, secondo la sua esperienza di legale, sull'uso elastico che si fa della legge sul trattamento dei dati sensibili. Io vorrei fare invece una domanda precisa al Presidente, da cui mi attendo una risposta.

Chiedo se questo regolamento, in qualche modo, può limitare, nelle pieghe della sua stesura, il diritto di accesso, quindi l'attività ispettiva dei consiglieri.

PRESIDENTE: Ha la parola il Presidente Uccielli.

PALMIRO UCCHIELLI, *Presidente della Giunta*: Assolutamente no, anzi se mai può facilitarlo, nel senso che i consiglieri nell'ambito delle proprie funzioni — parlo anche dal punto di vista politico, oltre che formale — tutta la documentazione che vogliono, dato che noi non abbiamo assolutamente mai negato nulla nemmeno ai giornalisti.

PRESIDENTE: Ha la parola il consigliere Rossi.

GIANCARLO ROSSI: Non sono convinto, Presidente, della fondatezza giuridica della tua risposta, seppure data in buona fede. Io non posso andare a visionare un dato sensibile, anche nella mia veste istituzionale di consigliere provinciale, a meno che non sia assolutamente collegata alla mia attività istituzionale. Se io voglio attaccare un collega di questo Consiglio oppure un politico, qualcuno del circondario e so che nella sua scheda personale ci sono dati che mi possono servire per creare polemica, non solo non lo posso fare ma non mi deve essere neanche dato.

Inoltre ritengo che una volta approvato questo regolamento debba essere comunque mandato al sig. garante, quanto meno per presa d'atto che noi abbiamo fatto un regolamento conforme alla orrenda legislazione presente.

Come accennava il collega Baldelli, se c'è una cosa particolarmente elastica è la legge sulla privacy, perché io che faccio un'attività in cui devo trattare necessariamente dati sensibili nell'ambito della mia attività professionale, secondo la privacy dovrei tenere sul mio tavolo tutti i fascicoli ribaltati, perché se sotto c'è scritto "Rossi" o "Ucchielli", uno dice "cosa è successo?". Poi il giorno dopo mi trovo sulla stampa pezzi di verbale di interrogatorio fatti qualche ora prima in carcere. Non aggiungo altro.

Visto e considerato che c'è qualcuno, negli uffici del garante, che si sveglia un'ora prima la mattina per sottolineare queste "fregnacce" e non si sveglia e chiude gli occhi, le orecchie e la bocca quando in televisione si ritrova a vedere processi che ancora, in realtà, devono essere fatti nelle corti. Esempio clamoroso il "caso Cogne" che è un processo in cui tutti potremmo fare, in modo sicuramente sbagliato e non in buona fede, i giudici.

Volevo semplicemente sottolineare questo e dire che questa cosa dovrebbe essere inoltrata, seppure come presa d'atto, al garante, perché non vorrei che qualcuno si svegliasse e dicesse "perché la Provincia non ci ha mandato il regolamento?". Il buon Pacchiarotti potrebbe dire "era già stato autorizzato". Quello che facciamo questa mattina è una cosa giuridicamente diversa da quella che ha stampato Pacchiarotti.

PRESIDENTE: Ha la parola il Presidente Ucchielli.

PALMIRO UCCHIELLI, *Presidente della Giunta*: L'osservazione che faceva Rossi può essere accolta, quindi il regolamento può essere spedito al garante per presa d'atto. Come diceva Rossi, ormai trovi tutto sulla stampa: sta anche all'etica della singola persona non utilizzare cose che vanno al di là della funzione istituzionale. Penso che questo sia più un fatto politico ed etico che una questione di regole.

PRESIDENTE: Pongo in votazione il punto 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dalla I° Commissione Consiliare nella seduta del 21/11/2005;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.

LIT

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to **TALOZZI LEONARDO**

SEGRETARIO GENERALE
F.to **RONDINA ROBERTO**

La presente copia, composta di n. ...10 fogli, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n...1... allegati per un totale di n.....32..... fogli.

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **RONDINA ROBERTO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____27/12/2005_____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **RONDINA ROBERTO**